## ACCORDO FRA L'UNIVERSITA' DI BOLOGNA E L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA ALL'INTERNO DEL POLICLINICO S.ORSOLA-MALPIGHI

tra

l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – di seguito "Università", Via Zamboni, 33, C.F. 80007010376, in persona del Rettore pro-tempore, Prof. Ivano Dionigi, domiciliato per la sua carica presso l'Università medesima, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 Luglio 2012

e

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico S. Orsola-Malpighi - di seguito "Azienda" - Via Albertoni, 15, C.F. 92038610371, in persona del Direttore Generale Sergio Venturi, domiciliato per la sua carica presso l'Azienda medesima

## Premesso

- che è in corso fra le parti la rivisitazione dell'Accordo in tema di sicurezza sottoscritto fra Università e Azienda l' 11 gennaio 2000;
- che nel frattempo è stata raggiunta un'intesa relativa alla sorveglianza sanitaria delle persone che frequentano i locali del Policlinico in ragione di un rapporto di lavoro, di studio, di collaborazione o altro con l'Università, e che, vista la rilevanza della questione, si ritiene opportuno darne al più presto adeguata formalizzazione;

Visti

- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n.517;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- il protocollo d'intesa tra Regione e Università dell'Emilia-Romagna, sottoscritto il 14 febbraio 2005, in attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 23/12/2004, n. 29, "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale";
- l'accordo attuativo in essere fra l'Università e l'Azienda

## convengono quanto segue:

- 1) l'Azienda, tramite il proprio Medico Competente, svolgerà la sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'Università e delle persone ad essi equiparati secondo le disposizioni di Legge, e per tale attività riceverà dall'Università il rimborso degli oneri sostenuti dall'Azienda a tale scopo.
- 2) il rimborso non spetta:
  - a. per il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo in convenzione con l'Azienda per lo svolgimento di attività assistenziale;
  - b. per i ricercatori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca autorizzati dall'Azienda allo svolgimento di attività assistenziale;

- c. per gli iscritti ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie in Fisioterapia, Infermieristica sezione formativa Bologna 1, Ostetricia, Tecniche di laboratorio Biomedico, Tecniche di
  radiologia medica, per immagini e radioterapia;
- d. per i Medici in Formazione Specialistica;
- e. per ulteriori categorie previste da futuri eventuali accordi;

In tali casi, ogni onere e obbligo è a carico dell'Azienda.

3) l'Università rimborserà all'Azienda gli oneri sostenuti per la sorveglianza sanitaria di persone appartenenti a categorie non ricomprese nell'elenco precedente e che svolgano la propria attività all'interno dei locali del Policlinico in ragione di un rapporto di lavoro, di studio, di collaborazione o altro intercorrente con l'Università; il protocollo sanitario per la sorveglianza sarà definito - in accordo con il Medico Competente dell'Università - dal Medico Competente dell'Azienda il quale assume la qualifica di Medico Competente anche per le persone di cui al presente articolo, oltre che per le persone di cui all'art.2.

La sorveglianza sanitaria verrà svolta dall'Azienda presso propri locali.

- 4) La gestione della sorveglianza fisica di radioprotezione sarà disciplinata da un ulteriore, specifico accordo; le parti convengono fin d'ora che la gestione della sorveglianza fisica di radioprotezione non comporta il rimborso di oneri tra le parti.
- 5) L'Università si impegna a comunicare tempestivamente e con regolare periodicità al Medico Competente dell'Azienda gli elenchi dei dipendenti universitari e delle persone non ricomprese nelle categorie di cui all'art. 2 lett. a e b. L'Università dovrà altresì comunicare al Medico Competente dell'Azienda i nominativi dei Dirigenti responsabili dell'individuazione delle persone da assoggettare a sorveglianza sanitaria.

L'iter di tali comunicazioni sarà concordato e definito in un protocollo tecnico attuativo.

E' nell'esclusiva responsabilità dell'Università la puntuale e corretta formulazione degli elenchi delle persone da assoggettare a sorveglianza sanitaria.

- 6) Il Medico Competente dell'Azienda fornirà all'Università ogni informazione e notizia relative alle modalità e all'andamento della sorveglianza sanitaria. La tempistica e l'iter di tali comunicazioni saranno definiti nel protocollo tecnico attuativo di cui all'art.5.
- 7) Per gli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, l'Università e l'Azienda concorderanno la pianificazione della sorveglianza sanitaria, quanto a procedura e tempistica; per tali studenti l'Azienda si impegna a comunicare, tramite apposito elenco, i nominativi di coloro per i quali è stata effettuata la sorveglianza sanitaria.
- 8) Il rimborso di cui al presente accordo avverrà tramite l'addebito, con cadenza semestrale, degli accertamenti diagnostici (strumentali o di laboratorio) e delle visite mediche, valorizzati in base al Nomenclatore tariffario della Regione Emilia Romagna, vigente al momento. L'elenco di cui all'art.6

- verrà utilizzato anche a tale scopo. L'Università corrisponderà il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta.
- 9) l'Università e l'Azienda e i rispettivi Servizi si impegnano a consultarsi reciprocamente ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario da una delle parti, al fine del miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Definiscono comunque fin d'ora che alla riunione periodica generale ospedaliera della sicurezza, di cui al capo III, sez. III, art. 35 del D.lgs. 9.04.2008, n. 81 vengono invitati anche il Rettore o un suo rappresentante e almeno due R.L.S. indicati dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Università quali referenti all'interno dell'Azienda.
- 10) Le parti danno atto che l'Università può in qualsiasi momento disporre diversamente in merito alla gestione della sorveglianza sanitaria delle persone di cui all'art.3. In tal caso, ciò dovrà essere segnalato dall'Università all'Azienda con almeno 6 mesi di anticipo, così da consentire il riassetto dei programmi di attività della Medicina del Lavoro dell'Azienda.
- 11) Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti ai quali si applica il presente accordo, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003.
- 12) il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha validità triennale, fatta salva la necessità di diverso eventuale accordo a seguito della definitiva sottoscrizione della convenzione Università ed Azienda per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori Ospedalieri ed Universitari all'interno del Policlinico S.Orsola Malpighi, in corso di definizione.
- 13) Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, il foro competente sarà quello di Bologna.
- 14) il presente atto è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986; è soggetto altresì all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa Parte I art. 2 come allegata al D.M. 20 agosto 1992 con onere a carico delle parti.

Rologna	
Dulugila,	

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna	Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi
IL RETTORE	IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Ivano Dionigi	Dr. Sergio Venturi